



**COMUNE DI CARONNO VARESINO**  
PROVINCIA DI VARESE

# **COMUNE DI CARONNO VARESINO**

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ESTETISTA**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35  
del 22.04.1998

Modificato con Deliberazione consiliare n. 58 del 28.10.1998

**CAPO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

- 1) Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di:
  - a) **BARBIERE:** Trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica ed in servizi tradizionalmente complementari
  - b) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA:** Trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente:
    - taglio della barba;
    - taglio dei capelli;
    - esecuzione delle acconciature;
    - colorazione e decolorazione dei capelli;
    - applicazione di parrucche;
    - prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;
    - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli
  - c) **ESTETISTA:** l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificando attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Tale attività è l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive C.E.E. ed alla Legge Regionale 713 dell'11.10.1976, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla Legge Regionale n. 48/1989 e dalla Legge n. 1/1990.

siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto è stabilito dalla Legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142, ed integrata dalla Legge 29.10.1964, n. 735, nonché dalla Legge Regionale n. 48 del 15.09.1989 e dalla Legge 04.01.1990, n. 1
- 2) Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente Regolamento.
- 3) Non sono soggette al presente Regolamento:
  - a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.
  - b) Le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 2 – Autorizzazione amministrativa all'esercizio**

- 1) Chiunque intenda esercitare, nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio , previo parere della competente Commissione comunale.
- 2) Non è consentito lo svolgimento delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, di estetista, in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e lo spettacolo, o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

### **Art. 3 – Contenuti dell'autorizzazione**

- 1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
- 2) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista, nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo art. 20, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali;
- 3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna.

### **Art. 4 – Requisiti**

- 1) L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'Impresa richiedente dei seguenti requisiti:
  - a) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - b) idoneità igienico-sanitaria delle attrezzature e dei locali;
  - c) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei suoi lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge 23.12.1970, n. 1142, dell'art. 4 della Legge Regionale n. 48 del 15.09.1989 e dell'art. 3 della Legge 04.01.1990, n. 1.

### **Art. 5 – Tipologia della autorizzazioni**

- 1) Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2 – 3 e 4 potranno essere rilasciate per una o più delle figure previste dall'art. 1 .
- 2) Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

### **Art. 6 – Attività svolte nel domicilio**

- 1) Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa, siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

#### **Art. 7 – Commissione Consultiva Comunale**

- 1) La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art. 2/bis della Legge 14.02.1963, b. 161, come modificata dalla legge 23.12.1970, n. 1142 e dalla Legge 04.01.1990, n. 1. è nominata dalla Giunta Comunale ed ha una durata di anni 4 (quattro).
- 2) La Commissione Consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è così composta:
  - a) n. 3 rappresentanti effettivi delle Associazioni degli Artigiani aderenti alle confederazioni Nazionali firmatarie del C.C.N.L. e presenti nel C.N.E.L.
  - b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori;
  - c) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'A.S.L. o da un suo delegato;
  - d) dal comandante della Polizia Municipale;
  - e) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

#### **Art. 8 – Compiti della Commissione consultiva comunale**

- 1) La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
  - a) domande di nuove autorizzazioni;
  - b) domanda di trasferimento dei laboratori esistenti in altra zona;
  - c) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un laboratorio preesistente;
  - d) sospensioni dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
  - e) revoca dell'autorizzazione nei casi previsti agli articoli successivi;
  - f) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni dell'autorizzazione;
  - g) segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all'art. 1
- 2) La Commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento.
- 3) Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.
- 4) Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

#### **Art. 9 – Funzionamento della Commissione Consultiva Comunale**

- 1) Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto 5 (cinque) giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 2) Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
- 3) In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b), e) del precedente articolo 7, la Giunta Comunale provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

### **Art. 10 - Ricorsi**

- 1) Il Provvedimento del Responsabile del Servizio di rifiuto ad accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- 2) Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio che rifiuta l'autorizzazione o ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni di legge vigenti.

## **CAPO II**

### **NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 11 – Domanda di autorizzazione**

- 1) La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per donna, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna, estetista, va presentata su carta legale all'Ufficio Protocollo comunale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali:
  - a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
  - b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
  - c) precisa ubicazione dei locali ove esercitare l'attività;
  - d) data in cui si presume di iniziare l'attività.
- 2) alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:
  - a) certificato di residenza ;
  - b) planimetria dei locali in scala 1/50 dove si intende esercitare l'attività;
  - c) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana;
  - d) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto della Società depositato alla cancelleria del Tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'Ufficio del Registro.
- 3) Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", come previsto dall'art. 2 della Legge 1142/70, dall'art. 4 della Legge Regionale 48/1989 e dell'art. 3 della Legge 1/1990; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria, questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

- 4) Nel caso do società artigiana ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, deve essere indicato il socio o i soci in possesso della “qualificazione professionale” relativa all’autorizzazione richiesta.
- 5) La domanda di autorizzazione è esposta all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 10 (dieci) giorni consecutivi.

### **Art. 12 – Domanda di autorizzazione**

- 1) L’autorizzazione di cui all’art. 5 è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7, entro 30 gg. dalla presentazione della domanda.
- 2) L’autorizzazione per l’attività di estetista deve essere corredata da un atto notorio sostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla Legge Regionale n. 48/1989 ed alla Legge n. 1/1990.
- 3) L’autorizzazione comunale deve essere esposta nei locali destinati all’attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
- 4) Coloro che esercitano l’attività, ai sensi dell’art. 2 – comma 2 – presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l’autorizzazione o copia della stessa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza .
- 5) Della decisione del Responsabile del Servizio viene data comunicazione all’interessato a mezzo di messo comunale.
- 6) Del rilascio dell’autorizzazione il Responsabile del Servizio provvede ad informare i seguenti uffici:
  - a) La commissione Provinciale per l’artigianato;
  - b) La Camera di Commercio;
  - c) La sede provinciale dell’I.N.A.I.L.;
  - d) L’Ufficio Tributi del Comune;
  - e) L’ufficio Igiene Pubblica dell’A.S.L.;
  - f) L’ufficio Urbanistico del Comune per la destinazione dell’uso dei locali.

### **Art. 13 – Inizio attività**

- 1) Chi ha ottenuto l’autorizzazione dovrà porre entro 60 gg. dall’inizio dell’attività il certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane od al Registro Ditte (per le Imprese non artigiane);
- 2) La mancata presentazione del suddetto documento comporta la scadenza dell’autorizzazione;

### **Art. 14 – Modifiche**

- 1) Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio, sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'A.S.L.

#### **Art. 15 – Cessazione dell'attività o modifica della titolarità dell'Impresa**

- 1) Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che, comunque, dopo tale termine, è da intendersi revocata per decadenza.
- 2) Nel caso in cui il richiedente, in possesso della “qualifica professionale”, subentri ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Responsabile del Servizio una nuova autorizzazione purchè alleggi alla domanda di cui all'art. 11 copia del contratto di cessione dell'azienda.
- 3) In caso di morte od invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge ed i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.
- 4) In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della legge 8.8.1985, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato.
- 5) Decorso il citato periodo, l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 1142/1970, dall'art. 4 della Legge Regionale 48/1989 e dall'art. 3 della Legge 1/1990.

#### **Art. 16 – Trasferimento della sede**

- 1) Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio competente osservando le norme del presente Regolamento.
- 2) In caso di comprovata necessità il Responsabile del Servizio, sentita la competente Commissione Comunale, può autorizzare il trasferimento dell'attività in altri locali del territorio comunale, derogando soltanto alle norme sulla distanza tra gli esercizi.

### **CAPO III**

## **NORME IGIENICO - SANITARIE**

### **Art. 17 – Requisiti igienico – sanitari**

- 1) I requisiti igienico – sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinate dalle disposizioni vigenti.



## **ORARI E TARIFFE**

### **Art. 18 – Orari**

- 1) Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali verranno stabiliti con Ordinanza Sindacale, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria.
- 2) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'A.C. in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
- 3) E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre ai limiti di orario.
- 4) Le Organizzazioni Sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le festività.

### **Art. 19 – Tariffe**

- 1) Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

## **CAPO V**

## **DISTANZE**

### **Art. 20 – Distanza tra gli esercizi – Rapporto autorizzazioni/popolazione residente e fluttuante**

- 1) L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto delle seguenti "distanze minime":
- |  |         |
|--|---------|
| a) fra esercizi di barbiere                      | ml. 200 |
| b) fra esercizi di parrucchiere per uomo e donna | ml. 200 |
| c) fra esercizi di estetista                     | ml. 200 |

Nel rispetto di quanto sopra e degli altri requisiti di legge, ogni nuova autorizzazione potrà essere rilasciata quando il rapporto fra il numero degli esercizi esistenti e la popolazione residente e fluttuante non superi i seguenti valori:

- |  |           |                |
|--|-----------|----------------|
| a) esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna: | n. 1 ogni | 700 abitanti   |
| b) esercizi di estetista :                               | n. 1 ogni | 1.500 abitanti |

- 2) la misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

## **CAPO VI**

## **CONTROLLI E SANZIONI**

### **Art. 21 – Controlli**

- 1) Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza pubblica, incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le suddette attività.

### **Art. 22 – Sanzioni**

- 1) Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 105 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 3 della Legge 12 luglio 1963, n. 603 e con legge 3 maggio 1967, n. 317, nonché ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 23 – Abusivismo**

- 1) Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando queste siano esercitate senza autorizzazione.
- 2) Decorsi 10 giorni dall'Ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, in Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.
- 3) Nel caso di esercizio abusivo delle attività previste dal presente regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

### **Art. 24 – Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione**

- 1) L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna, estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
- 2) La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro tre mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per egual periodo senza preventivo benestare dell'Autorità Comunale o non ne abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13
- 3) I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.
- 4) La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

### **Art. 25 – Provvedimenti d'urgenza**

- 1) Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. 22, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 153 del T.U. della Legge comunale e provinciale, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

## **CAPO VII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 26 – Integrazione delle vecchie autorizzazioni**

- 1) Entro il 30 settembre 1999 i titolari di autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dalla Legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142, della Legge Regionale n. 46/1989 e dalla Legge n. 1/1990 e dal presente Regolamento, dovranno presentare apposita istanza di integrazione della precedente autorizzazione in base alle figure previste dall'art. 1.
- 2) L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7.

#### **Art. 27 – Abrogazione norme precedenti**

- 1) Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 90 in data 22 dicembre 1971, così come modificato con deliberazione consiliare n. 5 in data 12 gennaio 1990.

#### **Art. 28 – Entrata in vigore del presente Regolamento**

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame favorevole dell'Organo di Controllo e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di gg. 15 (quindici), giusta disposizione di cui all'art. 74 – comma 6 – del vigente Statuto Comunale..